

STATUTO

TITOLO I: DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA

Articolo 1

E' costituita su iniziativa della Città Metropolitana di Venezia la società "in house" a responsabilità limitata, a totale capitale pubblico, denominata:

"San Servolo srl"

Articolo 2

La società ha per oggetto sociale la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, nonché l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. La società ha, in particolare, per oggetto il seguente scopo sociale:

- la valorizzazione, la promozione e fruizione, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dell'Isola di San Servolo e di altri beni immobili d'interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico, nonché dei musei e dei beni culturali ivi custoditi e di altri immobili, di proprietà della Città Metropolitana di Venezia, o dei Comuni dell'area metropolitana veneziana;

La società, al fine di perseguire lo scopo sociale, svolge e/o acquisisce, nel rispetto delle norme che disciplinano gli appalti pubblici, le seguenti prestazioni:

a) la gestione, la conservazione, la manutenzione ordinaria dell'Isola di San Servolo, di Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira (VE) e il supporto alla fruizione pubblica del Museo di Torcello e dei compendi immobiliari ivi ubicati e degli ulteriori immobili concessi in uso dalla Città Metropolitana di Venezia o da altri comuni dell'area metropolitana veneziana, partecipanti alla società, o comunque convenzionati con la Città Metropolitana per l'esercizio di tali attività;

b) la gestione dei servizi amministrativi e tecnici per l'informazione, l'accoglienza e l'assistenza degli ospiti, degli utenti e dei visitatori dei beni immobili di cui punto a);

c) la gestione dei servizi di portierato, guardiania, custodia, vigilanza, accoglienza in stanze e/o alloggi, di foresteria, di mensa e ristorazione, di somministrazione di vitto e di alimenti e bevande in genere, di pulizia ed igiene delle strutture e dei locali, di lavanderia, di trasporto privato, nonché di ulteriori servizi funzionali alla gestione, valorizzazione, promozione e fruizione dei beni di cui punto a);

d) il coordinamento, l'organizzazione, la gestione e la promozione, per conto della Città Metropolitana di Venezia e dei Comuni dell'area metropolitana veneziana con essa convenzionati per l'esercizio di tali attività, o di altri Comuni soci, di manifestazioni ed eventi culturali o artistici, mostre, esposizioni, conferenze, convegni, ricerche e studi su argomenti di particolare interesse culturale;

e) la gestione, la conservazione, l'apertura al pubblico dei musei, delle biblioteche, degli archivi e di altri beni di pregio artistico o culturale di proprietà della Città Metropolitana o di altri comuni dell'area metropolitana veneziana, partecipanti alla società, o comunque convenzionati con la Città Metropolitana per l'esercizio di tali attività.

La società svolge, altresì, la promozione, a fini culturali, dei beni di interesse storico, archivistico, bibliografico e museale già in godimento della Fondazione San Servolo IRSESC, di cui ha assunto le funzioni e prosegue le attività già svolte, in base al proprio Statuto allo scopo di preservarne le originarie finalità.

Nella consapevolezza della destinazione pubblicistica degli archivi e del

carattere strategico della funzione dei servizi archivistici, tenuto conto della specifica natura di tale tipologia di beni culturali e del complesso dell'Isola di San Servolo in cui sono inseriti, la società cura la conservazione materiale, la gestione, la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione degli archivi psichiatrici ivi custoditi, di proprietà della Città Metropolitana di Venezia e ad essa affidati, da attuarsi:

- a) nel rispetto delle prescrizioni di legge e della normativa di settore;
- b) secondo forme di gestione e di valorizzazione da definirsi in stretta cooperazione con la Soprintendenza archivistica per il Veneto, che ne esercita la vigilanza;
- c) attraverso un servizio archivistico, nella duplice accezione di luogo di conservazione e di organizzazione costituita da persone in possesso di adeguata preparazione in campo tecnico-archivistico con specifica e pregressa esperienza in gestione di servizi archivistici, che consenta e agevoli l'uso amministrativo e scientifico dei documenti da parte di utenti interni ed esterni;
- d) attraverso un organismo di coordinamento e programmazione delle attività di gestione e valorizzazione che opera d'intesa con la Città Metropolitana di Venezia e con l'assemblea dei soci; la partecipazione a tale organismo è necessariamente a titolo gratuito.

La società assicura, inoltre, nella misura consentitagli dalle risorse a disposizione:

- a) la conservazione materiale, la valorizzazione, la promozione e la fruizione dei beni culturali ivi custoditi;
- b) il recupero e l'acquisizione a vario titolo di materiali archivistici e librari, già disponibili o acquisibili, anche in conseguenza della estinzione di istituti ed enti operanti nel settore dell'assistenza e della sanità pubblica, secondo le modalità espresse dal d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e dalla L.R. n. 50/1984;
- c) lo svolgimento di attività di studio, di ricerca, di documentazione, di promozione e di intervento nell'ambito dell'assistenza e della sanità pubblica, tanto direttamente quanto organizzando convegni, mostre, seminari di studio, conferenze, riunioni, spettacoli;
- d) la collaborazione con Università e Istituti di ricerca nelle attività per le quali sia utile la consultazione di materiali d'archivio e di opere librerie possedute dalla Società;
- e) il mantenimento e lo sviluppo di ogni utile contatto con strutture operanti nella realtà metropolitana e con istituti ed enti aventi analoghe finalità, operanti in Italia e all'estero;
- f) la diffusione in Italia e all'estero dei risultati delle ricerche e degli studi patrocinati.

La società può definire accordi di partenariato con il MiBACT, altri enti pubblici o privati, soggetti del privato sociale o associazioni senza scopo di lucro per la valorizzazione e la promozione dei beni culturali di cui sopra.

Ai fini del raggiungimento dei propri scopi sociali la società potrà gestire e/o utilizzare direttamente i locali, gli spazi, le strutture, gli impianti e le attrezzature, concesse dalla Città Metropolitana di Venezia o, previo accordo con quest'ultima, dai Comuni dell'area metropolitana veneziana. Potrà, altresì, partecipare a progetti comunitari o di altro tipo, per accedere alle relative fonti di finanziamento e compiere, previa autorizzazione della Città Metropolitana di Venezia, ogni atto e/o operazione societaria utile al raggiungimento degli obiettivi qui posti.

Articolo 3

La società ha sede legale in Venezia (VE), Isola di San Servolo n. 1.

L'Amministratore Unico, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci, potrà istituire agenzie, succursali e filiali in Italia ed all'estero e potrà sopprimerle.

Articolo 4

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquantata) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci, a termini di legge.

TITOLO II: CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI

Articolo 5

Il capitale sociale è determinato in Euro 281.646,00 (duecentoottantunomila seicentoquarantasei virgola zero zero).

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi nella forma e con le maggioranze previste per la modifica del presente articolato.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute e nei limiti degli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art.2482-ter cod.civ.; in tale caso, così come nel caso di decisione di aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma di legge.

La società ha facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati esclusivamente dai soci che, con riguardo alla data di iscrizione a libro soci, alla percentuale di partecipazione al capitale e ad ogni altro aspetto oggi o nel futuro rilevante, posseggano i requisiti richiesti dalla legge o dai regolamenti tempo per tempo in vigore.

Articolo 6

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società e tra essi è quello risultante dal libro dei soci, a tal fine eletto. Esso comprende, ai fini della convocazione dell'assemblea ai sensi del successivo articolo 9, anche la posta elettronica certificata.

Ciascun socio potrà richiedere l'iscrizione nel libro dei soci della variazione del suo domicilio mediante comunicazione:

- a) resa a verbale nel corso dell'assemblea;
- b) con raccomandata A/R;
- c) con raccomandata a mano recapitata alla società nella sua sede;
- d) tramite Posta Elettronica Certificata.

Gli amministratori devono provvedere all'iscrizione del nuovo domicilio entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione.

Qualora la comunicazione venga ricevuta dopo la spedizione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, la nuova indicazione del domicilio avrà effetto solo per la convocazione delle assemblee successive.

Articolo 7

Le quote sociali sono trasferibili solo ad altri enti pubblici, per atto tra vivi e sono negoziabili, con effetto verso la società, osservate le norme di cui all'art. 2469 del Codice Civile.

Il socio che intende alienare la propria partecipazione è inderogabilmente tenuto a richiedere ed ottenere il preventivo e motivato gradimento dell'assemblea in merito al soggetto che intende acquisire le partecipazioni sociali. Il gradimento o il diniego devono basarsi su elementi di valutazione oggettivi, finalizzati alla necessità di preservare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi dalla società.

Ai fini suddetti, il socio alienante presenta alla società, per mezzo dell'amministratore unico una richiesta di gradimento. L'amministratore unico deve convocare entro cinque giorni l'assemblea, per data non più lontana di trentacinque giorni dalla ricezione, da parte dell'amministratore unico, della richiesta di gradimento.

L'amministratore unico ed ogni socio può richiedere al socio alienante informazioni e notizie aggiuntive. Il gradimento è altresì richiesto nei casi di costituzione di pegno o di usufrutto avente ad oggetto le partecipazioni sociali.

Il socio che intende alienare la propria partecipazione è tenuto, inoltre, una volta ottenuto il gradimento, ad offrirla per iscritto in prelazione agli altri soci, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indicante il prezzo di cessione e le modalità di pagamento, da inviare in copia anche all'amministratore unico della società.

I soci che intendono avvalersi del diritto di prelazione dovranno esercitarlo per tutte le partecipazioni poste in vendita e darne comunicazione ai soci cedenti a mezzo lettera raccomandata da inviarsi, al domicilio risultante dal libro dei soci ed in copia all'amministratore unico, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta.

Trascorso tale termine la prelazione si intenderà rinunciata.

I soci che esercitano il diritto di prelazione acquisteranno tutte le partecipazioni poste in vendita in parti proporzionali alle rispettive partecipazioni nella società, anche qualora uno o più soci abbiano rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione ad essi spettante.

Nel caso in cui nessuno dei soci intenda esercitare il diritto di prelazione, la prelazione si intende rinunciata e l'alienante potrà vendere ad enti pubblici, che abbiano ottenuto il gradimento, le partecipazioni stesse ad un prezzo che non potrà essere inferiore a quello offerto ai soci.

Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di legge.

Esso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

La liquidazione della partecipazione del socio recedente avverrà nei modi e termini di legge.

TITOLO III: ASSEMBLEA

Articolo 8

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazioni assembleari. Esse, se prese in conformità alla legge ed al presente articolato, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Sono di competenza dell'assemblea:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca dell'amministratore e la determinazione del suo compenso;
- 3) la nomina, nei casi previsti dall'art.2477 c.c., del sindaco unico o del Revisore;
- 4) la modificazione dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) le decisioni su argomenti che l'amministratore unico o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono ad essa;
- 7) l'emanazione di direttive esplicative dell'attività di pianificazione, programmazione, indirizzo, vigilanza e controllo dei soci;
- 8) tutte le altre decisioni ad essa demandate dalla legge o dal presente articolato.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nella Città Metropolitana di Venezia.

L'assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente articolato, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. La constatazione della legalità della costituzione dell'assemblea è fatta dal Presidente.

Articolo 9

L'assemblea è convocata dall'amministratore unico nei casi previsti dalla legge, nel caso di espressa richiesta da parte della Città Metropolitana di Venezia ed ogni qualvolta l'amministratore unico lo ritenga opportuno.

Articolo 10

L'assemblea può essere tenuta in prima o in seconda convocazione.

La convocazione dell'assemblea è fatta con raccomandata con ricevuta di ritorno contenente l'ordine del giorno, l'ora, il giorno e il luogo dell'adunanza, sia per la prima che per la seconda convocazione, da inviarsi a cura dell'organo amministrativo, ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci e al sindaco, se nominato, almeno quindici giorni prima dell'adunanza stessa, salvo che ricorrano motivi d'urgenza, nei quali casi detto termine potrà essere abbreviato a non meno di otto giorni.

L'avviso di convocazione dovrà essere ricevuto almeno cinque giorni prima dell'assemblea, salvi i casi d'urgenza di cui al comma che precede, nei quali casi dovrà essere ricevuto almeno due giorni prima dell'assemblea.

L'avviso di convocazione può essere inviato ai soci anche mediante posta elettronica certificata purché siano rispettati il termine di preavviso ed il contenuto della lettera raccomandata.

In deroga a quanto previsto dall'art.2479/bis l'assemblea potrà validamente riunirsi anche in mancanza delle suddette formalità, qualora ad essa abbia partecipato l'intero capitale sociale e l'amministratore unico ed il sindaco siano stati presenti o informati della riunione e nessuno si sia opposto alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

L'amministratore unico ed il sindaco si considerano informati allorché pervenga da parte loro apposita documentazione scritta attestante la conoscenza di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e la non opposizione alla trattazione in assemblea degli stessi.

Articolo 11

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico.

In sua mancanza fungerà da presidente la persona eletta dall'assemblea.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, scelto anche tra non soci.

Articolo 12

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente o rappresentato.

E' tuttavia necessario il voto favorevole di almeno metà del capitale sociale per approvare le modificazioni dell'atto costitutivo ed il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Sono comunque fatte salve le diverse maggioranze previste dalla legge per singoli specifici casi.

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi accompagnare in assemblea da non più di due persone di sua fiducia e potrà farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona, anche non socio. Spetta al presidente dell'assemblea controllare il diritto di intervento e la regolarità delle deleghe.

La relativa documentazione sarà conservata dalla società ai sensi dell'art. 2478 primo comma, numero 2, c.c..

Spetta sempre al presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti e la regolarità delle deleghe, regolare lo svolgimento dell'assemblea e delle votazioni, accertandone i risultati.

Degli esiti di tali accertamenti dovrà essere dato conto nel verbale.

Articolo 13

Le deliberazioni dell'assemblea sono accertate con processo verbale nei modi voluti dall'art.2375 del codice civile e devono essere sottoscritte dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori, se nominati. Il verbale deve essere integralmente e tempestivamente trasmesso ai soci.

TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

La società è amministrata da un amministratore unico scelto dall'assemblea dei soci. Possono essere eletti alla carica di amministratore anche non soci della società.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2449 del codice civile, la designazione dell'amministratore unico è riservata alla Città Metropolitana di Venezia.

L'amministratore unico dura in carica per il periodo fissato dall'assemblea che lo nomina e comunque per non più di tre esercizi. L'amministratore unico cessa dall'ufficio alla scadenza del mandato oppure in caso di rinuncia, decadenza, sostituzione o revoca da parte dell'assemblea dei soci.

L'amministratore unico è rieleggibile a norma dell'art. 2383 del codice civile.

Le decisioni dell'amministratore unico sono assunte mediante provvedimenti definiti "determinazioni". Le determinazioni devono essere tempestivamente trasmesse ai soci.

Articolo 15

L'amministratore unico, entro i limiti imposti dal Piano annuale di gestione e dalle direttive di cui all'art. 8, è investito dei poteri necessari al raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge e Statuto riservati all'assemblea o ai soci, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'assemblea nei casi richiesti dalla legge e dall'art. 19.

Ai sensi degli artt. 18, commi 1 e 4, e 20, l'amministratore unico deve predisporre, rispettivamente, il Piano annuale di gestione, il Report annuale di gestione, la Relazione semestrale; l'eventuale inadempimento è fonte di responsabilità e costituisce giusta causa per la revoca.

All'amministratore unico potrà essere riconosciuto dall'assemblea, nei limiti di legge, un compenso annuo per l'attività svolta.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato all'amministratore unico.

L'amministratore unico può conferire procure speciali a persone anche estranee alla società per l'esecuzione dei singoli atti. I limiti e le attribuzioni inclusi nella procura dovranno essere espressamente indicati nella medesima.

Articolo 16

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico.

TITOLO V: ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 17

L'organo di controllo sarà composto di un solo membro effettivo.

Il sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione del sindaco per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito.

Il sindaco è rieleggibile.

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2399 codice civile.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza del sindaco, l'assemblea deve nominare immediatamente il nuovo sindaco.

Il sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli artt.2403 e 2403/bis codice civile.

Allo stesso è anche affidato l'incarico di esercitare il controllo contabile; in relazione a ciò deve essere un Revisore Contabile iscritto nel Registro dei Revisori legali.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt.2406 e 2407 codice civile.

La retribuzione annuale del sindaco è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Delle decisioni assunte dal sindaco deve redigersi apposito verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'organo di controllo.

Il sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al sindaco, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il sindaco deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea. Si applica la disposizione di cui all'art.2409 codice civile.

TITOLO V BIS: DIVIETI

Articolo 17bis

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

TITOLO VI: CONTROLLO ANALOGO

Articolo 18

L'amministratore unico, entro il 30 settembre di ciascun anno, predispone e invia ai soci il Piano annuale di gestione, relativo all'attività della società, per l'anno successivo, contenente la definizione dei piani operativi, il budget, con l'analisi dei costi preventivati e degli obiettivi economici, patrimoniali, finanziari e gestionali di breve e lungo periodo, anche in termini di investimenti e gestione del personale.

Il Piano deve essere conforme e coordinato con gli strumenti di pianificazione e programmazione dei soci. Il piano tiene conto che oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

L'assemblea dei soci approva il Piano suddetto entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo, e autorizza l'amministratore unico a compiere in tutto o in parte le operazioni in esso contenute. Tale termine potrà slittare in relazione ad eventuali proroghe del termine di approvazione degli strumenti di pianificazione e programmazione dei soci.

L'amministratore unico presenta entro il 31 gennaio il Report annuale di gestione, sulle attività svolte, che sottopone all'approvazione dei soci.

Articolo 19

L'amministratore unico deve chiedere all'assemblea la preventiva autorizzazione per il compimento dei seguenti atti:

- a) acquisti o alienazioni d'azienda, rami d'azienda, d'immobili;
- b) singola spesa di oltre Euro 100.000,00 (centomila) non specificamente e analiticamente indicata nel Piano annuale di gestione; rilascio di garanzie superiori alla somma predetta;

- c) emanazione di regolamenti generali relativi alle assunzioni di personale o alle procedure d'appalto;
- d) nuove assunzioni o variazioni della dotazione organica che comportino un incremento della spesa del personale.

Articolo 20

L'amministratore unico, ogni sei mesi, deve presentare ai soci una relazione relativa al semestre trascorso, sul generale andamento della gestione, sulla prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggiore rilievo, nonché sull'andamento delle entrate, illustrando le iniziative intraprese per assicurarne la tempestiva riscossione.

L'amministratore unico, nel rispetto delle competenze e degli eventuali indirizzi assembleari, ha facoltà di nominare institori o procuratori per il compimento di singoli atti o di categorie di atti, nonché rilasciare procure speciali a dirigenti o altri dipendenti, con il potere di impegnare la società verso i terzi.

TITOLO VII: BILANCIO E UTILI

Articolo 21

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'amministratore unico procederà alla formazione del bilancio sociale ai sensi di legge.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio nei limiti ed alle condizioni previsti dal II comma dell'art.2364 del codice civile.

Articolo 22

In sede di approvazione del bilancio l'assemblea delibererà la destinazione dell'utile, previo accantonamento al fondo riserva legale di almeno il cinque per cento degli utili stessi, fino a che la riserva legale non raggiunga il quinto del capitale sociale.

TITOLO VIII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 23

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi.

TITOLO IX: CONTROVERSIE E NORMA DI RINVIO

Articolo 24

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci sarà devoluta alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Articolo 25

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolato e nell'atto costitutivo, valgono le disposizioni di legge.